

ERGA-LOGOI

Rivista di storia, letteratura, diritto
e culture dell'antichità

13 (2025) 2

CONVEGNO

Teoria e prassi della cittadinanza nel mondo greco

Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano, 1-2 luglio 2024

a cura di
C. Bearzot - L. Loddo - P.A. Tuci

Introduzione	7
The Concept of Sharing in the <i>Polis</i> : Its Origins and Early Developments <i>Jakub Filonik</i>	9
Sulla definizione di cittadino nel libro III della <i>Politica</i> : il metodo di Aristotele tra <i>theoria</i> , <i>empeiria</i> e storia delle <i>praxeis</i> <i>Elisabetta Poddighe</i>	45
Cittadinanze coloniali arcaiche. Appunti su Massalia, Siracusa e Apollonia sullo Ionio <i>Maurizio Giangiulio</i>	95
Lo statuto dei neocittadini negli accordi di sinecismo, <i>sympoliteia</i> e <i>isopoliteia</i> <i>Anna Magnetto</i>	115
Redistribuzioni di terre nei giuramenti di cittadini tra aspirazione all'uguaglianza e protezione della <i>politeia</i> <i>Donatella Erdas</i>	143

Citizenship and Active Participation: <i>Timē</i> , <i>Atimia</i> , and <i>Epitimia</i> in Ancient Greek Legislation against Tyranny <i>Linda Rocchi</i>	167
Cittadini di quale classe? Appartenenza censitaria e stigma sociale nell'Atene classica <i>Lucia Cecchet</i>	193
Voices across Boundaries: Citizenship, Language, and Ethnicity in Classical Athens and Hellenistic-Roman Delos <i>Giacinto Falco</i>	225
Forme di integrazione dei non cittadini nella comunità civica ateniese di età classica e il caso dei trierarchi <i>Ilaria Bultrighini</i>	275
Forme alternative di partecipazione politica in Isocrate <i>Cinzia Bearzot - Paolo A. Tuci</i>	313

Lo statuto dei neocittadini negli accordi di sinecismo, *sympoliteia* e *isopoliteia* *

Anna Magnetto

DOI – <https://doi.org/10.7358/erga-2025-002-maga>

ABSTRACT – *The status of new citizens in the agreements of synoikismos, sympoliteia and isopoliteia* – As part of a broader investigation into the phenomenon of political unifications (politographies) in the Hellenistic Greek world, this paper aims to offer some preliminary observations on the contribution that *synoikismos*, *sympoliteia*, and *isopoliteia* agreements can make to our understanding of ancient conceptions of citizenship. Taken as a whole, this category of documents reveals an extraordinary and detailed awareness of the issues arising from the incorporation of new citizens and highlights the areas in which the *poleis* – and thus their ruling elites – chose to legislate. Indirectly, they also shed light on the elements and prerogatives considered essential for the definition of the *polites*.

KEYWORDS – cittadinanza; culto; diplomazia; diritto; fiscalità; *isopoliteia*; politografie; sinecismo; suddivisioni civiche; *sympoliteia* – citizenship; civic subdivisions; cult; diplomacy; *isopoliteia*; law; politographies; *sympoliteia*; synoecism; taxation.

* Il tema delle politografie costituisce l'oggetto delle ricerche condotte dall'Unità della Scuola Normale Superiore di Pisa nell'ambito del progetto PRIN 2020; questo intervento si pone dunque in continuità con quello presentato da D. Amendola («Riflessioni preliminari sul concetto di πολιτογραφία») in occasione del Workshop «Partecipi della comunità»: cittadinanza e società nel mondo greco tra VII e II secolo a.C. / «Sharing in the community»: Citizenship and society in the Greek world (VII-II century BC), tenutosi a Milano nei giorni 11-12 luglio 2023. Una versione leggermente più ampia del presente studio è stata presentata durante un Corso tenuto all'Université Paris 1 Sorbonne nel marzo del 2025. Ringrazio i colleghi che hanno partecipato al Convegno tenutosi a Milano (2024) e al Seminario di Parigi (Cl. Fauvre, P. Hamon e D. Rousset) e gli allievi presenti per le utilissime osservazioni e la stimolante discussione. Ringrazio anche gli anonimi revisori della rivista *Erga-Logoi* per le preziose indicazioni, di alcune delle quali ho potuto tenere conto in questa sede. Di altre, di carattere più generale, si terrà conto nel lavoro più ampio sulle politografie in corso di preparazione con D. Amendola. Ringrazio infine Laura Loddo e Paulo Tuci per il fondamentale supporto in fase di pubblicazione. Le fonti epigrafiche saranno citate secondo le abbreviazioni accolte dall'AIEGL.

1. PREMESSA

Nel quadro di un'indagine che si propone complessiva sul tema delle poligrafie nel mondo greco di età ellenistica, questo contributo vuole riflettere su una tipologia specifica di situazioni: le naturalizzazioni di gruppi di individui documentate in particolare dagli accordi di sinecismo, *sympoliteia* e *isopoliteia*. L'obiettivo è mettere in evidenza il contributo offerto da questi documenti alla nostra conoscenza della cittadinanza greca.

Oggetto dell'indagine sarà dunque, in primo luogo, un dossier di accordi internazionali, testi che sono stati ampiamente utilizzati per i singoli dettagli che offrono, ma che possono più utilmente essere presi in considerazione e interrogati nel loro insieme per trarne un modello generale di interpretazione¹.

L'essenza costitutiva di questi accordi – documenti votati dalle assemblee ma pensati ed elaborati da funzionari civici delle parti coinvolte per rispondere alla precisa esigenza di fondere tra loro cittadini di comunità diverse² – li presenta come testi in grado di offrire un punto di vista complessivo e privilegiato sull'attitudine delle *poleis* e sulle questioni che esse si ponevano di fronte al problema dell'assorbimento e dell'integrazione di neocittadini. E, specularmente, essi si offrono come testimonianze privilegiate per ricostruire il concetto di cittadino ascitizio – definizione, prerogative, doveri, limitazioni temporanee – che le *poleis* elaboravano e, eventualmente, dividevano. Obiettivo primario di questo primo lavoro è dunque individuare tali aspetti ritenuti come costitutivi della cittadinanza. Uno studio puntuale delle singole questioni nonché dei problemi posti dai documenti è necessariamente demandato ad altra sede.

2. TIPOLOGIA DI SITUAZIONI, TIPOLOGIA DI DOCUMENTI

I testi che prenderò in esame sono, in particolare ma non esclusivamente, quelli che testimoniano casi di sinecismo/*sympoliteia* e concessioni di *isopoliteia*.

¹ Per i casi di sinecismo di età classica è ancora fondamentale la raccolta di Moggi 1976; per l'*isopoliteia* si vedano le discussioni generali di Gawantka 1975; Gauthier (1981) 2011; Saba 2020; per i casi di *sympoliteia*, per cui mancano raccolte complessive, cf. in part. Reger 2004; Walser 2009; Schuler 2010; Mack 2013; LaBuff 2016.

² Sulle modalità di stipula degli accordi internazionali nel tempo cf. recentemente Magnetto 2019.

Nella situazione definita dalla prima tipologia di accordi³, le città coinvolte sono confinanti e il risultato previsto è la nascita di una comunità in larga parte nuova, anche dal punto di vista urbanistico: un processo che in età ellenistica registra spesso l'assorbimento della comunità minore in quella maggiore. Inoltre i documenti regolano una situazione destinata a concretizzarsi in un breve lasso di tempo, a volte esplicitamente indicato⁴. Al loro interno è quindi comune incontrare notazioni relative a problemi specifici, che devono trovare una soluzione immediata.

Nel caso degli accordi di *isopoliteia* si prefigura la possibilità futura e protratta nel tempo di accessi multipli alla cittadinanza per i membri di un gruppo di cittadini stranieri – il corpo civico delle *poleis* con cui si stringe l'accordo – e si regolano le condizioni per questo afflusso e i termini di godimento di determinati diritti.

I casi che rientrano in queste tipologie possono essere efficacemente posti in relazione con situazioni analoghe, che prevedono la naturalizzazione di gruppi di cittadini provenienti da una singola comunità o di gruppi misti. Un esempio molto interessante, nella sua particolarità, è offerto dalla cosiddetta 'legge coloniarica di Naupatto'. In un contesto che rimane oscuro, ma che si può immaginare di difficoltà per la *polis* della Locride Ozolia, le comunità della Locride orientale Opunzia stabiliscono l'invio di un gruppo misto di cittadini con funzione di rinforzo. Ne discende una regolamentazione dettagliata dei rapporti fra i coloni e le rispettive patrie e, di riflesso, fra i coloni e la comunità che li accoglie⁵. Questioni del tutto simili sono affrontate dai decreti milesi che regolano l'integrazione nel corpo civico di mercenari cretesi insediati nella *chora*⁶, o dalla lettera di Filippo V indirizzata a Larisa, con la quale

³ Per una definizione di sinecismo e di *sympoliteia* e del rapporto fra le realtà indicate dai due termini si vedano le considerazioni di Walser 2009, 137-138.

⁴ Nella lettera di Antigono Monoftalmo a Teo sul sinecismo con la vicina Lebedo il periodo previsto corrisponde a tre anni (cf. *infra*, n. 11).

⁵ *IG IX I² 3 718*, ll. 1-4 (*ante* 460 a.C.; cf. Meiggs-Lewis, *GHI* 20; *Nomima* 43; Koerner, *Gesetzestexte* 49). All'operazione partecipò anche la città di Chalai, nella Locride Ozolia. La bibliografia su questo documento (relativa spesso a singole clausole) è molto ampia. Ricordiamo, per un'analisi più generale che guarda anche al contesto storico-politico, Hölkeskamp 1999, 176-182 e 185-187; Domínguez Monedero 2013, 457-459; Petrochilos 2019, 53-54; il carattere di rinforzo per la comunità della Locride Ozolia (e non di nuova fondazione) è ribadito anche da Matthaiou 2000-2003, 447-448.

⁶ *I.Delphinion* 33-38, ca. 234/3 a.C.; per la cronologia cf. Herrmann in *I.Milet* VI 1, 161.

il sovrano sollecita la naturalizzazione di cittadini definiti genericamente tessali⁷.

Pur diverse nella loro natura e spesso catalogate e studiate come fenomeni distinti – per contesto, cause, finalità – queste situazioni sono unite da un denominatore comune: esse pongono tutte, per le *poleis* coinvolte, il duplice problema di regolamentare l'acquisizione del nuovo statuto di cittadino per chi si trasferiva e, parallelamente, di regolamentare le future relazioni politiche, amministrative, religiose e giuridiche del neo-naturalizzato con la città d'origine.

Per quanto riguarda l'arco cronologico preso in esame, l'analisi si concentrerà sull'età ellenistica, periodo in cui fanno la loro comparsa i documenti più ampi e complessi, ma è implicito l'assunto che i fenomeni qui presi in esame interessano l'intera storia del mondo greco. Potenzialmente, e si richiamano qui la discussione e le osservazioni chiarificatrici di Michele Faraguna⁸, essi sono tanto antichi quanto la *polis* stessa, sia pure documentati in maniera diseguale per le diverse epoche e per le diverse aree del mondo greco. Su questa base sarà possibile proporre confronti con documentazione più antica e tracciare linee generali di continuità, pur nella specificità delle singole situazioni.

3. DEFINIRE GLI ASPIRANTI NEOCITTADINI

3.1. *Ethnos* e identità civica

Un primo punto che si pone e che ha una valenza generale, è la definizione di coloro che vengono accolti nel corpo civico. In generale tale definizione è espressa attraverso il ricorso a formule in cui l'etnico di origine identifica con precisione il cittadino maschio adulto che viene integrato nella nuova comunità e al quale alcuni testi associano in maniera esplicita i restanti componenti della famiglia⁹. Il neocittadino porta cioè con

⁷ IG IX 2 517. Per le diverse categorie di individui che potevano beneficiare della naturalizzazione cf. l'ampia trattazione di Boffo in Boffo - Faraguna 2021, 693-750.

⁸ Faraguna in Boffo - Faraguna 2021, 157-158.

⁹ Alcuni esempi: *isopoliteia* fra Mileto e Cizico (*I.Delphinion* 137, ll. 13-16; *pau-lo post* 334 a.C.) εἶναι δὲ τὸν | Κυζικηνὸν ἐμ Μιλήτωι Μι||λήσιον καὶ τὸν Μιλήσιον ἐν | Κυζικίωι Κυζικηνόν; *isopoliteia* fra Olbia e Mileto (*I.Delphinion* 36, ll. 2-3; 324-312 a.C.) τὸμ Μιλήσιον ἐν Ὀλβίῃ πόλει ὡς Ὀλ|βιοπολίτην θύειν ἐπὶ τῶν αὐτῶμ βω|μῶν; *sympoliteia*

sé un etnico di origine che lo qualifica e che viene registrato in forma pubblica, come mostrano i numerosi esempi raccolti e analizzati per l'età ellenistica da Laura Boffo¹⁰. Tale registrazione garantisce che il neocittadino possa essere identificato in relazione all'anno di inclusione nella cittadinanza: un dato necessario per provare innanzitutto il suo diritto e, in alcuni casi, per fissare la cessazione di determinate limitazioni nell'accesso alle cariche o di determinati privilegi fiscali su cui torneremo.

Formalmente però, nel momento in cui entra a fare parte della nuova comunità, il neocittadino assume l'etnico della *polis* di nuova appartenenza e perde il proprio come identificativo civico.

Questo ultimo aspetto, in genere implicito, trova una rara quanto interessante formalizzazione nella prima lettera di Antigono Monoftalmo a Teo sul sinecismo con Lebedo¹¹. Le due missive del sovrano, come traspare dal loro contenuto, sono il frutto di una negoziazione fra i rappresentanti delle parti e il sovrano stesso, e riflettono dunque direttamente le preoccupazioni delle due comunità – oltre agli interessi del monarca – in merito agli aspetti pratici (logistici, giuridici, amministrativi, religiosi) della fusione civica.

Le prime linee conservate del testo prescrivono (ll. 1-3):

[– ὅστις δ' ἄν] εἰς τὸ τὸ Πανιώνιον ἀποστέ[λληται, ὡί]ομεθα δεῖν [πράττειν πάντα τὰ | κο]ινὰ τὸν ἴσον χρόνον, σκηνοῦν δὲ τοῦτον καὶ πανηγυρᾶζειν μετὰ τῶν παρ' [ύμῶν ἀπεσταλμέ]ων καὶ καλεῖσθαι Τηῖον.

Chi venga inviato al Panionion, riteniamo opportuno che debba compiere tutte le azioni cerimoniali comuni per pari tempo, che si accampi e partecipi alle celebrazioni insieme a coloro che sono inviati da voi e sia chiamato Teo.

La notazione è importante perché ribadisce la prevista scomparsa, a livello ufficiale, dell'etnico di Lebedo, con particolare riferimento al contesto internazionale delle celebrazioni religiose della Lega ionica e quindi di fronte ai rappresentanti di tutte le altre città della lega stessa.

Una preoccupazione analoga, si incontra, 150 anni prima, nella legge coloniarica di Naupatto che abbiamo già ricordato e che è sicuramente frutto dell'accordo – implicito ma necessario – fra le città dei Locresi

fra Medeon e Stiris (*IG IX 1 32*, ll. 10-12; ca. 190 a.C.) εἶμεν | [τ]οὺς Μεδεωνίους πάντας | [Σ]τιρίους ἴσους καὶ ὁμοίους; *sympoliteia* fra Mileto e Pidasa (*I.Delphinion* 149, ll. 10-11; ca. 186-183 a.C.) εἶναι Πιδασεῖς Μιλησίων πολίτας καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας.

¹⁰ Boffo - Faraguna 2021, 693-750.

¹¹ Welles, *RC 3* del 306-302 ca. a.C.; cf. Bencivenni 2003, nr. 7; Egetenmeier 2016-2017 con specifica attenzione alle clausole giuridiche.

Ipocnemidi e Naupatto stessa¹². Qui, la prima clausola (ll. 1-4) prevede che:

ἐν Ναύπακτον : κα(τ) τῶνδε : ἡἀπιφοικία. : Δορρὸν τῶν : ἠυποκναμιδίων : ἐπ|εῖ κα Ναυπάκτιος : γένηται : Ναυπάκτιον ἐόντα : ἡόπο<ς> ξένον : ὄσια λανχάν|ειν : καὶ θύειν : ἐξέειμεν : ἐπιτυχόντα : αῖ κα δείλεται. κτλ.

Il Locrese dei Locresi Ipocnemidi, dopo essere divenuto cittadino di Naupatto, essendo cittadino di Naupatto, possa, se lo vuole, a titolo di straniero prendere parte alle attività pubbliche e ai sacrifici se gli capita di essere presente, se lo vuole.

Un passo in cui si coglie il significato profondo e identificante del nuovo etnico, rafforzato dalla contrapposizione con la parallela e nuova condizione di ξένος che il colono locrese andrà ad acquisire in patria.

Tuttavia, questa identità originaria non scompare del tutto e può avere importanti funzioni identitarie. Secondo un passaggio molto noto dell'orazione 23 del corpus lisiaco, Pancleone, cittadino di Platea naturalizzato ad Atene, può dichiararsi «Plateese» e questo è sufficiente perché il suo interlocutore lo riconosca non più come meteco ma come cittadino¹³. La comunità plateese, progressivamente integrata ad Atene dal 431 a.C., mantiene una posizione fortemente identitaria, al punto che l'etnico d'origine può ancora essere usato (e percepito) non solo come identificativo a livello personale e sociale, ma anche come di fatto equivalente a quello acquisito (e implicito) di Ἀθηναῖος¹⁴.

Il caso dell'arbitrato etolico fra Melitea e Perea mette in luce un altro aspetto¹⁵. Melitea e Perea oltre a essere parte della lega etolica, sono legate fra loro da una *sympoliteia* bilaterale (ll. 14-15): condividono il possesso

¹² Cf. *supra*, n. 5.

¹³ Lys. XXIII 2: ὡς γὰρ ἀδικῶν με πολὺν χρόνον οὐκ ἐπαύετο, ἐλθὼν ἐπὶ τὸ γναφεῖον, ἐν ᾧ εἰργάζετο, προσεκαλεσάμην αὐτὸν πρὸς τὸν πολέμαρχον, νομίζων μέτοικον εἶναι. εἰπόντος δὲ τούτου ὅτι Πλαταιεὺς εἴη, ἡρόμην ὅπόθεν δημοτεύοιτο, παραινέσαντός τινος τῶν παρόντων προσκαλέσασθαι καὶ πρὸς τὴν φυλὴν, ἥστινος εἶναι σκῆπτοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι Δεκελειόθεν, προσκαλεσάμενος αὐτὸν καὶ πρὸς τοὺς τῆ Ἰπποθωντίδι δικάζοντας, κτλ. («Visto che già da parecchio tempo non la smetteva di provocarmi con le sue prepotenze, sono andato alla lavanderia dove lavorava e l'ho invitato a presentarsi dal polemarcho, convinto che fosse un meteco. Lui però si è dichiarato Plateese e allora gli ho chiesto a quale demo appartenesse, visto che uno dei presenti mi consigliava di citarlo anche di fronte alla tribù della quale pretendeva di fare parte. Di fronte alla sua risposta, cioè che apparteneva al demo di Decelea, l'ho citato anche di fronte ai giudici della tribù Ippotoontide [...]).»

¹⁴ Ringrazio uno degli anonimi revisori, per un'utile puntualizzazione su questo testo.

¹⁵ IG IX 1² 188, ca. 213/2 a.C. (cf. Magnetto 1997, nr. 55; Lasagni 2019, 141-146).

di porzioni di territorio così come la rappresentanza al sinedrio della lega, debiti pubblici, posizione fiscale dei cittadini e procedure giudiziarie interne. Tuttavia, nell'ambito di questa *sympoliteia* la loro rispettiva identità – anche formale – non scompare. L'intervento arbitrato è reso possibile dal loro accordo preventivo, forse vincolato al momento dell'ingresso nella lega, ma comunque necessario al momento dell'attuazione dell'arbitrato stesso e dunque espressione di una volontà autonoma. Inoltre, alla più piccola Perea è esplicitamente riconosciuto lo statuto formale di *polis* (l. 19), cui si lega una condizione di autonomia che potrà tornare pienamente a esercitare se deciderà di staccarsi da Melitea. In quel caso avrà di nuovo confini propri, un proprio rappresentante al sinedrio etolico, ma anche l'obbligo di estinzione autonoma dei propri debiti.

Se la comunità può dunque mantenere, anche in caso di *sympoliteia*, una specifica identità definita dall'etnico, anche il singolo può trovarsi nella condizione di dover rivendicare la propria origine in diverse circostanze. Già la Legge di Naupatto che abbiamo appena ricordato prevede almeno due casi in cui l'identità originaria mantiene un valore concreto. Il primo si riferisce ai legami di tipo familiare lasciati in patria, che possono tradursi in processi, ad esempio, per il controllo su beni ereditari¹⁶. Il secondo è l'esigenza, improvvisa e ineludibile, di rinunciare alla nuova condizione di *polites* di Naupatto e di rientrare nella patria di origine, recuperando lì non solo lo status di cittadino ma anche beni e proprietà¹⁷.

È evidente dunque che l'etnico di origine, almeno a livello della prima generazione di cittadini ascitizi, mantiene significato e valore da più punti di vista: identitario ma anche civile, religioso e giuridico¹⁸.

3.2. L'identità ellenica

In alcuni documenti di età ellenistica troviamo menzionato un ulteriore elemento identitario di grande interesse: la qualifica di 'greco'.

Nella prima lettera che Filippo V indirizza alla *polis* di Larisa (217-214 a.C.) il re ritiene ($\chi\rho\iota\nu\omega$) che debba essere concessa la cittadinanza a

¹⁶ IG IX I² 3 718, ll. 29-37; cf. anche *infra*, § 6.4.

¹⁷ Cf. IG IX I² 3 718, ll. 8-9 (cf. *supra*, n. 5). Come giustamente osserva uno dei revisori, le legge riflette qui una consolidata prassi coloniarica, che manteneva per il colono il diritto, entro un determinato numero di anni, di rientrare in patria.

¹⁸ Un caso interessante è anche quello dell'accordo fra Mileto e Olbia, su cui cf. *infra*.

coloro che risiedono a Larisa e siano Tessali o comunque Greci (ll. 6-7: κρίνω ψηφίσασθαι ὑμᾶς ὅπως τοῖς κατοικοῦσιν παρ' ὑμῖν Θεσσαλῶν ἢ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων δοθῆι πολιτεία; cf. ll. 14-15)¹⁹. In questo caso all'identità espressa dall'etnico locale si unisce quella più generale ellenica, che va ad allargare la platea dei beneficiari del provvedimento.

Se questo concetto pronunciato da un sovrano di stirpe macedone ha un certo significato, è molto interessante ritrovarlo anche in altri contesti.

Nell'accordo fra Smirne e Magnesia al Sipilo – stipulato verso il 246 a.C. e su cui non è estraneo l'influsso di Seleuco II – «ai *katoikoi* di Magnesia, ai cavalieri, ai fanti in città e a quelli in campo aperto è concessa la cittadinanza a Smirne alle stesse condizioni degli altri cittadini»; si precisa poi che «ugualmente si concede la cittadinanza anche agli altri abitanti di Magnesia quanti siano liberi e Greci» (ὅσοι ἂν ὄσιν [ἐ]λευθεροί τε καὶ Ἑλληνας)²⁰.

Una visione analoga si coglie nel trattato di *sympoliteia* concluso verso il 188/7 a.C. fra Mileto e la piccola comunità di Pidasa sul monte Grion. Il testo stabilisce che «i Pidasei siano cittadini di Mileto e così i figli e le mogli», per le quali si aggiunge «quante sono Pidasee di origine o cittadine di una città greca»²¹. Pidasa era una comunità mista, in cui una porzione del corpo civico era composta da individui di origine locale²². La regola, messa nero su bianco dagli estensori del decreto e accettata dai Pidasei, include solo quelle mogli che fossero originarie di Pidasa – indicativo e specifico il φύσει, che implica probabilmente una sorta di controllo genealogico – e quelle che potessero dimostrare il proprio rango di cittadine di una *polis* ellenica, escludendo ogni altro caso. Da una tale clausola si può inferire che, agli inizi del II secolo a.C., Mileto

¹⁹ Cf. IG IX 2 517.

²⁰ Cf. *I. Magnesia Sipylus* 1, ll. 43-45 (cf. OGIS 229; *Staatsverträge* III 492; *I. Smyrna* 573; Bencivenni 2003, nr. 8): δεδῶσθαι δὲ τοῖς ἐμ Μαγνησῖαι κατοίκ[οις], | τοῖς τε κατὰ πόλιν ἰππεύσι καὶ πεζοῖς καὶ τοῖς ὑπαιθροῖς, πολιτεῖ[α]ν ἐν Σμύρνηι ἐφ' ἴσηι καὶ ὁμοίαι τοῖς ἄλλοις πολίταις ὁμοίως δὲ δε[δῶσθαι] || τῆμ πολιτεῖαν καὶ τοῖς ἄλλοις τ[οῖς] οἰκοῦσιν ἐμ Μαγνησῖαι ὅσοι ἂν ὄσιν [ἐ]λευθεροί τε καὶ Ἑλληνας.

²¹ *I. Delphinion* 149, ll. 10-12 (cf. *Staatsverträge* IV 638): εἶναι Πιδασεῖς Μιλησίων πολίτας καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας, ὅσοι ἂν ὄσιν φύσει Πιδασιδῆς ἢ πόλεως Ἑλλη|νίδος πολίτιδες.

²² Per questi aspetti si veda il precedente trattato fra Latmo e Pidasa anteriore al 312 a.C. Il testo, edito da Blümel 1977 (cf. *SEG* 47, 1563; Bencivenni 2003, nr. 6), si consulta nell'edizione con commento proposta da Wörle 2003 (cf. *SEG* 53, 1198; *I. Nordkarrien* Pidasa T 4; LaBuff 2016, 79-87). Gli estensori di quel documento imponevano viceversa politiche matrimoniali inclusive e volte a innescare un processo di fusione fra etnia greca e indigena (ll. 21-25).

perseguiva una politica controllata in merito alla concessione della cittadinanza, e, parallelamente solo il matrimonio con una donna legittimamente considerata cittadina in un'altra *polis* o comunque una donna di stirpe ellenica garantiva ai figli lo statuto di cittadini milesi. A livello più generale, il testo conferma un dato che rimane implicito nelle formule più comuni, nelle quali i beneficiari di un accordo di *sympoliteia* o *isopoliteia* sono indicati sinteticamente con l'etnico: la possibilità di naturalizzazione riguarda direttamente i cittadini e le cittadine. Le eccezioni devono essere rese esplicite.

Considerando infine un caso di 'identità regionale' possiamo ricordare che nel primo decreto di naturalizzazione di un gruppo di mercenari cretesi da parte ancora di Mileto, votato verso il 234/3 a.C., si precisa εἶναι δὲ Μιλησίους τοῦ]ς μετασχόντας τῆς πολιτείας | [τῶν Κρητῶν dove l'integrazione appare assolutamente plausibile e individua cittadini cretesi originari di diverse città dell'isola come unici destinatari del provvedimento²³.

3.3. Il controllo dell'identità

La politica prudente che Mileto dimostra nell'inclusione di nuovi cittadini agli inizi del III secolo a.C., documentata dal trattato con Pidasa, trova un interessante precedente nel decreto votato per la sua colonia Cio circa cinquant'anni prima, verso il 228 a.C.

Cio e Mileto intrattenevano relazioni strette anche sul piano culturale, ma la città della Bitinia domandava ora, a causa delle continue guerre che l'avevano afflitta, di essere sollevata da alcuni obblighi e sollecitava la concessione dell'*isopoliteia* da parte della madrepatria. Mileto la accorda, ma a condizione che gli aspiranti neocittadini comprovino il loro status di *politai* di Cio attraverso una certificazione pubblica. Il testo stabilisce che «i pritani si preoccuperanno affinché i privilegi concessi dal nostro popolo siano accordati a quei cittadini di Cio che scelgano di condividere la nostra cittadinanza e li ripartiranno a sorte nelle tribù se i Cii attestano con un decreto che sono loro concittadini»²⁴.

²³ *I.Delphinion* 33c, ll. 5-6; cf. Herrman in *I.Milet* VI 1, p. 161.

²⁴ *I.Delphinion* 141, ll. 37-41 (cf. Saba 2020, nr. 4): ἵνα δὲ τοῖς προαιρουμένοις Κιανῶν μετέχειν τῆ[ς] | πολιτείας γίνηται τὰ ὑπὸ τοῦ δήμου δεδομένα, ἐπιμελεῖσθ[αι] | τοὺς πρυτάνεις καὶ ἐπικληροῦν αὐτοὺς ἐπὶ τὰς φυλάς, ἐὰν || ἀπομαρτυρῶσιν αὐτοῖς Κιανοὶ μετὰ ψηφίσματος, ὅτι εἰσὶν αὐτῶμ πολῖται.

La medesima pratica di richiedere documentazione ufficiale che comprovasse lo statuto di cittadino di coloro che volevano usufruire dell'*isopoliteia* per spostarsi nella città partner è testimoniata anche nell'accordo fra le città licie di Xanthos e Myra, posteriore di quasi un secolo (150-100 a.C.). Qui però, a differenza di quanto si osserva nel decreto milesio, tale disposizione ha un carattere perfettamente bilaterale²⁵.

A dispetto di una documentazione scarsa, questa precauzione, come già osserva Ivana Savalli, doveva essere più diffusa e frequente di quanto le fonti non dicano²⁶.

3.4. Il controllo della residenza

Le pratiche documentate dai casi di Mileto e Cio e di Xantos e Myra sono strettamente collegate a un altro aspetto di cui le città greche potevano preoccuparsi quando decidevano di accogliere neocittadini e che generava un'ulteriore forma di controllo: la residenza pregressa per un congruo numero di anni nella città da cui i futuri *politai* volevano allontanarsi.

L'accordo fra Xanthos e Myra ne parla esplicitamente in un punto di lettura complessa, ma il cui significato è stato correttamente colto dagli editori: «quanto a tutti coloro che, divenuti cittadini di Xanthos (o di Myra) dopo la presente convenzione, si faranno inserire nel corpo civico di ciascuna delle due città, a costoro non sarà permesso di procurarsi una lettera e di farsi inserire che dopo tre anni di residenza nella città o nelle aree da essa dipendenti (*peripolia*) da cui avranno ottenuto la lettera»²⁷.

²⁵ Bousquet - Gauthier 1994, ll. 13-28 (150-100 a.C.; cf. *SEG* 44 1218; *Staatsverträge* IV 771; Saba 2020, nr. 8): ὑπάρχειν ἰσοπολιτείαν Ξανθίοις καὶ Μυρεῦσι ἐπὶ τοῖσδε, || ἐφ' οἷσσι ἂν βούλωνται Ξανθίων ἐν Μύροις προσγράφεσθαι πρὸς τὸ πολίτευμα | οἴσουσιν γράμματα παρὰ τῶν ἀρχόντων πρὸς τοὺς Μυρέων ἀρχοντας καὶ μεθέξουσιν πάντων καθότι καὶ οἱ ἄλλοι Μυρεῖς μετέλχουσιν καὶ χρηματίζουσιν ἐν ἧ ἂν φυλῇ ἢ | δήμῳ βούλωνται, καὶ οἱ πρυτάνεις προσγραφέτωσαν αὐτοὺς εἰς φυλὴν καὶ δήμον ἐπάναγκες παραχρήμα κτλ. («Ci sarà *isopoliteia* fra i cittadini di Xanthos e quelli di Myra alla condizioni seguenti: che quanti fra gli Xanti vogliono essere registrati nel corpo civico [di Myra], portino lettere da parte dei loro magistrati ai magistrati di Myra e avranno parte di ogni cosa così come ne hanno parte gli altri cittadini di Myra e disbrigheranno [tutte le questioni inerenti la vita civica] nella tribù o nel demo che vogliono e i pritani li registreranno nella tribù e nel demo obbligatoriamente e senza ritardo»). Una clausola identica regola l'accesso dei cittadini di Myra al corpo civico di Xanthos.

²⁶ Cf. Savalli 1985, 408 n. 153a.

²⁷ Bousquet - Gauthier 1994, ll. 32-38: ὅσοι δ' ἂν μετὰ τήνδε τὴν σύνθεσιν Ξάνθιοι ὄντες προσγράφωνται πρὸς τὸ πολίτευμα ἐν ἑκατέραι τῶν πόλεων, μὴ ἐξέστω || αὐτοῖς

La clausola si riferisce a stranieri che potrebbero acquisire la cittadinanza, ad esempio, di Xanthos, in un periodo successivo alla stipula del trattato. Costoro potrebbero in seguito volersi avvalere dell'*isopoliteia* per spostarsi a Myra. Potranno farlo, ma soltanto dopo avere risieduto a Xanthos, come cittadini di Xanthos, per tre anni. Trascorso questo periodo potranno chiedere alle autorità di Xanthos la lettera ufficiale necessaria per ottenere la cittadinanza a Myra.

Un vincolo analogo è precedentemente attestato in tre concessioni di *isopoliteia* che vedono protagonista Mileto.

Il decreto con cui Mileto concede l'*isopoliteia* a Seleucia Tralles del 218/7 a.C. prevede che per chi non fosse originario di Seleucia ma ne fosse divenuto cittadino per decreto popolare – in passato o successivamente all'accordo – era necessaria una residenza a Seleucia della durata di almeno 10 anni prima di poter accedere alla cittadinanza milesia. Curiosamente questa clausola restrittiva non è reciproca, non viene cioè applicata da Seleucia nel suo decreto in favore dei cittadini di Mileto, pubblicato sulla stessa stele²⁸.

Situazioni analoghe sono prese in esame nel decreto milesio votato a favore di Milasa nel 215/4 a.C. Anche in quel caso Mileto prevede come necessaria per i Milasei una residenza di 10 anni in patria prima di poter accedere alla cittadinanza milesia mentre, ancora una volta, una clausola analoga non è prevista da Milasa in relazione ai Milesi nel proprio decreto, pubblicato sulla medesima stele²⁹.

Le stesse disposizioni si incontrano infine nel trattato concluso con Eraclea sul Latmo nel 184 ca. a.C., il più tardo dei tre. In questo caso

λαβοῦσι γράμματα προσγράφεσθαι, ἐὰν μὴ οἰκηκότες ὄσιν ἐν τῇ πόλει ἢ τοῖς | περ[ι]πο-
λίοις, ὅθεν ἂν φέρωσιν τὰ γράμματα, | ἔτη τρία.

²⁸ *I.Delphinion* 143, ll. 19-23 (cf. Saba 2020, nr. 5): δεδῶσθαι δὲ καὶ πολιτείαν Σελευ-
κεῦσι | τοῖς νέμουσι πατρίδα καὶ πόλιν Σελεύκειαν ἕως εἰς στεφανηφόρον | Ἐπικράτην καὶ
μῆνα Ταυρεῶνα· εἰ δὲ τινες κατὰ δόγμα τοῦ δήμου πολῖται || γεγέννηται, μὴ ἔνεμον δὲ τὴν
Σελευκείων πόλιν, ἢ ἐάν τισιν μετὰ ταῦτα | δοθῆι παρ' αὐτοῖς πολιτεία, ὑπάρχειν τούτοις
καὶ τῆμ παρ' ἡμῖν πολιτείαν νέ|μασι πρότερον πατρίδα καὶ πόλιν Σελεύκειαν ἔτη δέκα ἀπὸ
τῆς πρὸς τὸ | πολίτευμα προσγραφῆς («Il diritto di cittadinanza sia concesso a coloro che,
fino all'anno della stefaneforia di Epikrates e al mese di Taureon hanno avuto Seleucia
come patria e città di residenza. Se alcuni sono divenuti cittadini in base a un decreto del
popolo ma non hanno risieduto a Seleucia come luogo di domicilio, o qualora ad alcuni
la cittadinanza sia stata accordata presso di loro [cioè a Seleucia] dopo il presente decre-
to, costoro godano anche della cittadinanza presso di noi ma dopo aver risieduto a Seleu-
cia come patria e città di residenza per dieci anni dalla registrazione nella cittadinanza
[di Seleucia]»).

²⁹ *I.Delphinion* 146, ll. 26-30 (cf. Saba 2020, nr. 6).

risultano applicate bilateralmente e si incontra una formulazione ulteriormente complessa. Quegli Eracleoti che non abbiano abitato a Eraclea o a Mileto come meteci fino al momento dell'accordo non potranno farsi registrare a Mileto come cittadini fino a quando non abbiano vissuto in patria o a Mileto come meteci per cinque anni. Lo stesso vale specularmente per i cittadini di Mileto. Inoltre, nel caso di individui di altre comunità che siano divenuti cittadini di Eraclea o di Mileto (evidentemente per decreto popolare) dopo la conclusione del trattato, è previsto un obbligo di residenza di dieci anni a Eraclea o a Mileto prima di poter divenire cittadini dell'altra comunità in virtù dell'*isopoliteia*³⁰. Segue una clausola specifica che regola lo svolgimento dei processi relativi alla violazione di questi obblighi.

Clausole di questo genere indicano il chiaro desiderio da parte di Mileto di controllare e contingentare una condizione che poteva essere ambita – la cittadinanza di Mileto lo era probabilmente più di quella, di Seleucia o di Milasa, che non pongono limiti di accesso ai Milesi – non solo per ragioni di effettiva affinità di costumi e leggi ma anche di profitto³¹. La condizione paritetica stabilita nel trattato con Eraclea al Latmo è certamente lo specchio di una differente percezione reciproca delle due comunità e di legami economici ma anche sociali più profondi, come documentano le articolate clausole dell'accordo.

4. ONORI PREGRESSI E IL 'TRASFERIMENTO' DEGLI ONORI OTTENUTI DA ALTRI

Analizzati da un'altra prospettiva i documenti che abbiamo esaminato fino ad ora rivelano ulteriori aspetti interessanti. In primo luogo inducono a riflettere sulla situazione, diffusa in età ellenistica, di cittadini che

³⁰ *I.Delphinion* 150, ll. 57-65 (cf. *Staatsverträge* IV 644; Saba 2020, nr. 7): εἰ δὲ τινες Ἡρακλεωτῶν μὴ οἰκήκασιν | μήτε ἐν τῇ ἑαυτῶν πατρίδι μήτε ἐν Μιλήτῳ ἕως μηνὸς Ἀρτεμισιώνος τοῦ ἐπὶ τοῦ θεοῦ τοῦ | μετὰ Φιλίδαν, μὴ εἶναι αὐτοῖς προσγραφῆναι πρὸς τὸ πολίτευμα τὸ Μιλησίων, ἂν μὴ πρότε||ρον οἰκήσ<ωσ>ιν Ἡράκλε<ι>αν ἢ μετοικήσωσιν ἐν Μιλήτῳ ἔτη πέντε. ἢ ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τινες Μιλησίων | μὴ οἰκήκασιν μήτε ἐν τῇ ἑαυτῶν πατρίδι μήτε ἐν Ἡρακλείαι ἕως τοῦ προειρημένου χρόνου, μὴ | εἶναι προσγραφῆναι τούτοις ἐν Ἡρακλείαι, ἂν μὴ πρότερον οἰκήσωσιν ἐν Μιλήτῳ ἢ ἐν Ἡρακλείαι ἔτη πέντε. καὶ ἂν τινες ὕστερον πολιτογραφῶσιν ἐν Μιλήτῳ ἢ ἐν Ἡρακλείαι, τούτοι[ς] | μετεῖναι τῆς παρ' ἐκατέρους πολιτείας οἰκήκασιν πρότερον ἐν ἧ ἂν π[όλ]ει προσγραφῶσιν || ἔτη δέκα.

³¹ Su questo aspetto cf. già Savalli 1985, 411.

avevano ottenuto l'onore della cittadinanza presso altre comunità e che potevano optare per quella più conveniente in determinate circostanze. Un problema che, come abbiamo visto, la città decide di controllare e regolare (in maniera non sempre uniforme)³².

Inoltre, essi mettono in luce la questione, strettamente collegata, di come una *polis* doveva comportarsi quando un nuovo cittadino portava con sé prerogative accordategli altrove e non solo la cittadinanza.

Una testimonianza chiara della consapevolezza esistente sul tema è offerta dalla prima lettera di Antigono Monoftalmo a Teo sul sinecismo con Lebedo, in cui il re prescrive (ll. 21-24) che «quanti sono prosseni della città dei Lebedi o benefattori o detengono la cittadinanza o un qualsiasi altro privilegio o onore da parte dei Lebedi, godano delle stesse prerogative presso di voi (cioè presso i Tei) e costoro siano registrati dove sono stati registrati anche i vostri prosseni ed evergeti, entro un anno»³³.

Disposizioni come queste dimostrano che il neocittadino poteva portare con sé tutta una serie di prerogative accordategli da comunità diverse sotto forma di onori e privilegi e che erano il segno tangibile di importanti relazioni personali che egli deteneva con tali comunità. La città che lo accoglieva nel suo corpo civico 'ereditava' in qualche modo queste relazioni e poteva trarne beneficio. Nel caso specifico Antigono Monoftalmo chiede ufficialmente a Teo di riconoscere come propri tutti gli onori che Lebedo aveva accordato a cittadini di altre *poleis*. Quindi possiamo immaginare che cittadini stranieri che fossero stati naturalizzati da Lebedo sarebbero diventati, con il sinecismo, anche cittadini della nuova Teo. Parallelamente Teo avrebbe fatto proprie anche tutte le relazioni di Lebedo, riconoscendo come prosseni ed evergeti quegli stranieri che ricoprivano tali ruoli in virtù di decisioni autonome di Lebedo stessa. L'impatto di questa clausola sulla nuova comunità sinecizzata, in termini di composizione del corpo civico ma anche di connessioni internazionali, appare in tutta la sua evidenza.

³² Su questo tema centrale per la definizione della cittadinanza e su cui le visioni non sono concordi cf. in particolare Savalli 2012 e Müller 2023 con le posizioni precedenti.

³³ Welles, *RC* 3, ll. 21-24 (306-302 a.C.); cf. Bencivenni 2003, nr. 7: *καὶ ὅσοι δὲ πρόξενοι εἰσι τῆς Λεβεδίων πόλεως ἢ εὐεργέται ἢ πολιτεῖαν ἢ ἀλλήν τινα δωρεὰν ἢ τιμὴν ἔχουσιν παρὰ τῶν Λεβεδίων τ[ὰ αὐτὰ ἔχειν καὶ παρ' | ὅ]μῖν καὶ ἀναγραφῆναι τούτους, ὅπου καὶ οἱ ὑμέτεροι πρόξεν<ο>ι [καὶ εὐεργέται εἰσὶν ἀνα|γε]γραμμένοι, ἐν ἐνιαυτοῖ.*

5. L'INTEGRAZIONE NEL CORPO CIVICO

Una delle informazioni più rilevanti che la categoria di documenti in esame offre riguarda le modalità secondo cui i nuovi cittadini erano integrati nel corpo civico. Chi riceveva la cittadinanza per poterla concretamente esercitare doveva essere inserito nelle suddivisioni civiche della città che lo accoglieva e il suo nome era registrato nelle liste dei neocittadini. Queste disposizioni pratiche sono presenti in quasi tutti gli accordi di *isopoliteia* e di *sympoliteia*, dove si precisano le modalità di iscrizione, i funzionari che se ne sarebbero dovuti occupare e i tempi previsti per l'operazione. Proprio per la sua importanza ai fini della definizione della cittadinanza antica, questo aspetto è ad oggi il più indagato all'interno del processo di naturalizzazione. Non conviene dunque soffermarsi a lungo in questa sede, rimandando alle considerazioni puntuali ed esaustive di I. Savalli e L. Boffo³⁴. Vale però la pena di sottolineare rapidamente due aspetti.

Il primo, su cui ha posto di recente l'accento L. Boffo, riguarda gli accordi di *sinecismo/sympoliteia*. A differenza di quanto accade per la concessione dell'*isopoliteia*, che prevede l'inquadramento dei neocittadini nelle strutture amministrative della città che li accoglie, il caso dei *sinecismi* e delle *sympoliteiai* presenta complicazioni ulteriori nel momento in cui le strutture civiche della comunità che viene assorbita risultano diverse da quelle della comunità che la assorbe. Boffo analizza, dal punto di vista del sistema di registrazione, i tre casi di Calimna assorbita da Cos (di cui diventa un demo), di Olymos assorbita da Milasa e di Pidasa assorbita da Latmo³⁵. Il caso di maggiore interesse in questa sede è l'ultimo, l'unico per cui si conservi l'atto costitutivo della nuova comunità. Il testo (ll. 4-13) prevede che «si aggiunga una tribù a quelle esistenti e la si chiami Asandris; a questa nuova tribù si attribuiscono per sorteggio (cittadini) da tutte le tribù e le *phratorie* che ci sono a Latmo e a Pidasa; i restanti fra i Pidasei siano sorteggiati nelle tribù già esistenti (a Latmos) nella maniera più equa possibile; i Pidasei sorteggiati partecipino di tutti i culti, i *phratores* dei *phratorika*, le tribù dei culti filetici, dove ciascuno sia sorteggiato»³⁶. La traduzione, aderente al testo e alle sue ambiguità,

³⁴ Cf. Savalli 1985; Boffo in Boffo - Faraguna 2021, 693-750.

³⁵ Boffo in Boffo - Faraguna 2021, 703-705.

³⁶ Wörle 2003, ll. 4-13 (cf. *supra*, n. 22): προσκατατάξει δὲ καὶ φυλὴν μία[ν || π]ρὸς ταῖς ὑπαρχούσας καὶ ὀνομάζεσθαι αὐ|[τ]ὴν Ἀσανδρίδα, ἐπικληρώσαι δ' εἰς αὐτὴν ἐκ πα|[σ]ῶν τῶν φυλῶν καὶ τῶν φρατοριῶν τῶν τε ἐν Λά|[τ]μῶι ὑπαρχόντων καὶ τῶν ἐμ Πιδά-σοις, τοὺς δὲ λο|[ι]πῶς Πιδασειῶν ἐπικληρώσαι ἐπὶ τὰς ὑπαρχού|[σας] φυλὰς ὡς ἰσότατα,

vuole sottolineare il dibattito non ancora del tutto chiarito sulle modalità che accompagnarono la fusione tra le due comunità. Al di là dell'istituzione di una nuova tribù in onore del satrapo Asandro, il testo lascia trasparire un non perfetto parallelismo fra le strutture amministrative delle due *poleis* coinvolte e la necessità di specifici aggiustamenti per l'assorbimento e il pieno coinvolgimento politico e religioso di tutti i cittadini di Pidasa³⁷.

Il secondo aspetto riguarda la proclamazione pubblica che informava la comunità dell'incorporazione di nuovi cittadini o, in alternativa, della loro partenza. La procedura è prevista già nella legge coloniarica di Naupatto, che abbiamo citato all'inizio, dove si prescrive (ll. 19-22):

: Δ : ἐ(γ) Ναυπάκτο ἀνχορέ||οντα : ἐν Λορροῦς τοὺς ἠυποκναμιδίους : ἐν Ναυπάκτοι : καρῦξαι ἐν τὰ|γοραῖ : κέν Λορροῖς : τοῖ<ς> ἠυποκναμιδίουις : ἐν ταῖ πόλι, ἠδὲ ἔι : καρῦξαι ἐν | τὰγοραῖ.

4. Colui che ritorni da Naupatto presso i Locresi Ipcnemidi, lo faccia annunciare a Naupatto nell'agora e presso i Locresi Ipcnemidi nella città da cui proviene lo faccia annunciare nell'agora.³⁸

Un caso più complesso (e discusso) è quello documentato dall'accordo concluso, all'inizio del III secolo, dalle comunità cretesi di Hierapytna e Praisos. Nel testo si stabilisce che chi intendesse acquisire la *politeia* attiva nell'altra città doveva compiere una dichiarazione formale nei confronti della propria. La formulazione che viene impiegata, non immediatamente chiara (ll. 13-16: παραιτ|ησάμενος | τὰν αὐτῶ π|όλι) è stata intesa anche come una vera e propria richiesta di autorizzazione, a seguito della quale la città avrebbe rilasciato un documento che attestava l'idoneità del cittadino a trasferirsi, adombrando così una procedura simile a quella già vista nei casi di Mileto e Cio e Xanthos e Myra³⁹.

τοὺς δὲ λαχόντας Πίδα|[σ]εῖς μετέχειν ἱερῶν πάντων, τοὺς μὲν φράτο|[ρ]ας τῶν φρατορικῶν, τὰς δὲ φυλάς τῶν φυλετ|[ι]κῶν οὐ ἂν [ἐ]καστοι λάχωσιν.

³⁷ Sulle problematiche sollevate dal documento si veda l'ampia analisi di Wörrle e le osservazioni di Boffo in Boffo - Faraguna 2021, 703-705 con una sintesi del dibattito più recente (705 n. 23)

³⁸ Cf. *supra*, n. 5.

³⁹ IC III iv 1; cf. Chaniotis, *Verträge* 5; Saba 2020, nr. 47. Per una discussione recente ed esaustiva sui problemi posti dal documento e sull'interpretazione della clausola in esame, qui accolta, cf. Boffo in Boffo - Faraguna 2021, 699 e 743-44 con la n. 104. È interessante osservare che lo stesso accordo prevede una votazione pubblica per ogni cittadino in entrata e che tre voti negativi sono sufficienti per bloccare l'ingresso. Una formula di questo tipo denota una forte volontà di controllo, che apparirebbe coerente con un controllo altrettanto stretto su chi decide di abbandonare la comunità.

L'annuncio pubblico del cambiamento di status di un individuo (in entrata o in uscita dal corpo civico) rientrava dunque nelle preoccupazioni di una comunità, così come la sua registrazione nelle liste civiche e concorreva a sancire lo status del singolo, sia al fine del godimento dei diritti in loco, sia in vista di potenziali rientri.

6. CONDIZIONI DELLA CITTADINANZA: ἐφ' ἴσῃ καὶ ὁμοίαι DAVVERO?

Una delle forme classiche con cui i testi degli accordi definiscono la condizione del cittadino ascitizio, è il nesso ἐφ' ἴσῃ καὶ ὁμοίαι, cioè «in condizione di parità e uguaglianza» nei confronti dei cittadini naturali. In realtà la situazione non si presenta sempre esattamente in questi termini, anche se non necessariamente in negativo per i nuovi arrivati.

Esaminiamo rapidamente i settori della vita pubblica nei confronti dei quali le *poleis* rivelano un'attenzione esplicita.

6.1. Il culto

Un argomento che viene pressoché sempre affrontato nella documentazione è quello del culto. Si tratta di un tema che riveste particolare importanza anche nel recente dibattito sulla cittadinanza e su quali siano gli elementi che la definiscono⁴⁰.

Pochi esempi sono sufficienti a mostrare l'attenzione specifica che le *poleis* non mancano di dedicare a questo aspetto e, soprattutto, come tale attenzione presenti sfumature diverse secondo le specifiche situazioni e i particolari interessi in campo.

Nella lettera di Antigono Monoftalmo a Teo sul sinecismo con Lebedo (306-302 a.C.) una delle prime questioni affrontate e risolte riguardava le modalità secondo cui i Lebedi, una volta divenuti Tei, avrebbero partecipato al Panionion alle cerimonie comuni della lega ionica a cui entrambe le città appartenevano. La questione era stringente dal momento che una delle due avrebbe dovuto rinunciare, come abbiamo visto, alla propria identità, ma ovviamente non a un ruolo attivo, sia pure sotto altra denominazione, all'interno della lega⁴¹. Qualcosa di analogo si

⁴⁰ Per una sintesi del dibattito cf. Fröhlich 2016.

⁴¹ Cf. *supra*, n. 11.

osserva nel caso dell'arbitrato della lega etolica fra le due città di Melitea e Perea (213/2 a.C.). Unite da *sympoliteia* e membre della confederazione, le due comunità affidano a un tribunale etolico la soluzione di alcune tensioni inerenti la *sympoliteia* stessa. Fra le questioni che vengono affrontate e risolte vi è anche quella delle modalità di partecipazione di Perea alle spese per i *Soteria* etolici⁴².

Nell'accordo stipulato fra Mileto e Olbia (ca. 323-311 a.C.) che include la concessione reciproca di *isopoliteia*, Milesi e Olbiopoliti si scambiano il diritto di celebrare sacrifici sui rispettivi altari, anche indipendentemente dal fatto che alcuni di loro decidano di cambiare residenza e cittadinanza⁴³. Il trattato di *sympoliteia* fra Latmo e Pidasa, come abbiamo visto, precisa le modalità secondo cui i Pidasei, una volta integrati, parteciperanno alle celebrazioni civiche e a quelle delle singole unità amministrative⁴⁴. Ma uno dei documenti più interessanti e complessi rimane il decreto, purtroppo lacunoso, con cui Olymos regola l'ammissione ai culti di Artemide e Apollo da parte dei cittadini di Milasa con cui esiste una *sympoliteia*⁴⁵. Per quanto incompleto, il testo mostra chiaramente la preoccupazione di regolare in dettaglio l'accesso ai culti per coloro che sono stati naturalizzati e per i loro discendenti in linea maschile e stila una lista pubblica degli aventi diritto: un bell'esempio, come scriveva L. Robert, del modo in cui comunità della Caria reagiscono al problema della partecipazione al culto⁴⁶.

Infine, risalendo ancora una volta al periodo classico, già nella legge coloniarica di Naupatto troviamo precisata, come abbiamo visto da un'altra angolazione, la condizione di 'straniero' a cui i coloni, futuri cittadini da Naupatto, potranno continuare a partecipare a riti e culti in patria⁴⁷. Questa clausola, forse più di altre, induce a riflettere sull'effettivo ruolo dell'aspetto religioso come elemento definitorio della cittadinanza.

⁴² IG IX 1² 188, ll. 26 (213/2 a.C.; cf. Magnetto 1997, nr. 55; Lasagni 2019, 141-146).

⁴³ *I. Delphinion* 136, ll. 2-6 (per la cronologia cf. Herrmann in *I. Milet* VI 1, 136; Saba 2020, nr. 1): τὸμ Μιλήσιον ἐν Ὀλβίῃ πόλει ὡς Ὀλβιοπολίτην θύειν ἐπὶ τῶν αὐτῶμ βωμῶν καὶ εἰς τὰ ἱερὰ τὰ αὐτὰ φοιτᾶν τὰ || δημόσια κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ Ὀλβιοπολίτας. Alle ll. 20-24 c'è la clausola di reciprocità.

⁴⁴ Cf. *supra*, § 5 e n. 36.

⁴⁵ Il dossier che documenta l'esistenza della *sympoliteia* è stato recentemente riedito e commentato da LaBuff 2016, 103-110; il testo che regola l'accesso al culto è il IVb (*I. Mylasa* 861), riedito ora anche in Blümel - van Bremen 2025, *Appendix* I, nr. 3, 323-325 con traduzione tedesca; cf. anche Boffo in Boffo - Faraguna 2021, 704-705.

⁴⁶ Robert, *Amyzon*, 233.

⁴⁷ Cf. *supra*, § 3.1; per il documento cf. *supra*, n. 5; per una discussione recente della clausola cf. Peels 2017.

6.2. Possesso di terra e casa, sfruttamento della *chora* cittadina

Un altro aspetto che troviamo regolato nei trattati – più spesso e per ovvi motivi negli accordi di *sympoliteia* – è quello che riguarda il possesso e lo sfruttamento della terra, sia privata sia pubblica, e la facoltà di possedere e/o di costruire una casa. Ancora una volta possiamo limitarci ad alcuni esempi significativi.

Nella lettera di Antigono Monofotolmo a Teo si disegna una situazione complessa, che prevede non solo il trasferimento dei Lebedi ma anche la possibilità di un cambiamento parziale o totale dell'assetto urbanistico della stessa Teo⁴⁸. In questo quadro, si stabilisce l'assegnazione di lotti di terra ai Lebedi per la costruzione delle nuove dimore, che dovranno essere concluse in tre anni pena la perdita del diritto e la confisca del lotto a vantaggio della città. Nel frattempo i Lebedi riceveranno dimore a titolo gratuito e la copertura delle case, per facilitare il rapido concludersi dei lavori. Insieme a una presella per le nuove dimore, i Lebedi si vedranno assegnare anche uno spazio per seppellire i defunti e compensazioni per le dimore che avrebbero dovuto abbandonare⁴⁹. Per lo studioso moderno non è semplice comprendere come tutto questo avrebbe trovato attuazione concreta e quale aspetto e quale posizione avrebbe avuto la nuova città sinecizzata di Teo. Rimane però indubbio che la lettera del re rappresenta uno dei testi più ricchi di informazione sui problemi che nascevano nel caso di un sinecismo o di una *sympoliteia* e sul modo, incredibilmente scrupoloso e dettagliato, con cui le parti potevano affrontare e pianificare l'accoglienza di nuovi cittadini che sarebbero arrivati in massa.

Il caso di Teo e Lebedo non è isolato. Un'analoga preoccupazione di concedere lotti edificabili ai futuri cittadini e alloggi temporanei per il tempo necessario alla costruzione della nuova casa, si incontra nel trattato di *sympoliteia* fra Latmi e Pidasei. In questo caso i Pidasei avrebbero ricevuto per un anno un alloggio a titolo gratuito⁵⁰. Più di un secolo dopo ritroviamo Pidasas come partner di Mileto in un nuovo accordo di *sympoliteia*. In questo caso si prevede che almeno una parte dei Pidasei

⁴⁸ Welles, *RC* 3, ll. 4-18 (cf. Bencivenni 2003, nr. 7).

⁴⁹ Al rimborso e alle modalità di valutazione delle case che i Lebedi avrebbero abbandonato è dedicata la seconda lettera di Antigono Monofotolmo, Welles, *RC* 4 (cf. Bencivenni 2003, nr. 7, che analizza entrambi i documenti).

⁵⁰ Wörle 2003, ll. 19-20 per gli alloggi gratuiti (*σταθμοὺς δὲ παρέ||χειν Πιδασεῦσιν ἱκανοὺς Λατμίους ἐνιαυτόν*) e ll. 27-28 per la facoltà di costruire una casa nella terra pubblica di Latmos, dove avessero voluto (*ἐξεῖναι δὲ Πιδασεῦσιν οἰκοδομεῖσθαι οἰκήσε[ι]ς | ἐν τῇ πόλει ἐν τῇ δημοσίαι οὐ ἂν βούλωντα[ι]*).

possa trasferirsi a Mileto e il testo stabilisce che «il popolo di Mileto dia ai Pidasei che hanno vissuto e sono rimasti fino al presente a Pidasa o nel territorio dei Pidasei dimore fino a un numero di letti pari 390»⁵¹. In questa clausola è presente, ancora una volta, un'attenzione specifica alla residenza a Pidasa di coloro che sarebbero stati inseriti nel corpo civico milesio e una restrizione nella concessione del beneficio legata a questo specifico parametro⁵².

Per quanto curiosa, la modalità di calcolo degli spazi abitabili documentata a Mileto non è isolata. Si trova infatti già nell'accordo di *sympoliteia* fra Smirne e Magnesia al Sipilo di cui abbiamo parlato e che si data poco dopo la metà del III secolo a.C. In questo caso, al fine di garantire alloggi sufficienti agli abitanti di Magnesia che si sposteranno a Smirne, la città di Smirne affitterà per loro degli alloggi a spese pubbliche⁵³.

Parallelamente il nuovo cittadino riceve il diritto di accesso alla terra – pubblica e sacra – per lo sfruttamento agricolo o pastorale, sia in termini di possesso che di affitto. Anche in questo caso si segnalano tuttavia limitazioni interessanti. Le nuove condizioni che legano Melitea e Peerea stabilite dai giudici etolici impediscono a Melitea la vendita di un'area di terra pubblica che, con ogni probabilità, apparteneva in origine a Peerea⁵⁴. Al contrario, nel quadro della *sympoliteia* fra Mileto e Pidasa⁵⁵, i Pidasei consegnano a Mileto la loro *polis*, il suo territorio e le entrate che da esso provengono (ll. 49-51), ma ottengono di poter sfruttare le proprietà sacre e pubbliche della città unita, usufruendo per cinque anni di una tassazione agevolata (ll. 28-33). Ancora più interessante è il caso dei mercenari cretesi incorporati in Mileto, ai quali viene garantito il possesso di un lotto di terra ma vietata la sua vendita per vent'anni. In caso di violazione l'atto di vendita sarebbe stato nullo e contro il venditore e l'acquirente poteva essere intentata una causa per offesa contro la città, da parte di qualsiasi milesio: una politica restrittiva che mirava quasi certamente all'effettivo radicamento dei nuovi cittadini⁵⁶. Diverso potrebbe essere stato invece, nella seconda metà del III secolo a.C., l'orientamento

⁵¹ *I.Delphinion* 149, ll. 25-28 (cf. *Staatsverträge* IV 638).

⁵² Cf. *supra*, § 3.4.

⁵³ Cf. *I.Magnesia Sipylos* 1, ll. 56-58 (cf. *supra*, n. 20): δότωσαν δὲ Σμυρναῖοι καὶ εἰς κατασκήνωσιν τοῖς ἀποσκευαζομένοις τῶν ἐκ Μαγνησίας οἰκίας κλινῶν ὅσων ἂν τῷ δήμῳ δόξῃ ἀφ' οὗ ἄγ χρόνου ἢ ὁμολογίᾳ συνσφραγισθ<ή> εἰς ἐξάμηνον.

⁵⁴ Cf. *IG IX* 1² 188, ll. 12-16 (ca. 213/2 a.C.). Per questa interpretazione cf. Lasagni 2019, in part. 141-146.

⁵⁵ *I.Delphinion* 149.

⁵⁶ *I.Delphinion* 133, ll. 6-11.

di Farsalo, che assegna ai nuovi naturalizzati dei lotti di terra come un bene di cui avrebbero avuto il pieno possesso, senza ulteriori precisazioni⁵⁷.

6.3. Fiscalità

Un tema per il quale il dossier di documenti in esame mostra un'attenzione specifica, in parte già intravista nei testi citati, riguarda la fiscalità. Vediamo alcuni esempi significativi.

Uno dei documenti più interessanti per la sua formulazione è l'accordo di *isopoliteia* concluso fra Mileto e Olbia (ca. 323-311 a.C.). Una prima clausola (ll. 6-11) conferma per i cittadini di Mileto una condizione già in essere: il privilegio dell'*ἀτέλεια*, di cui ogni milesio potrà godere fino a quando non decida di avvalersi del trattato per spostarsi a Olbia e farsi registrare come cittadino. In quel momento sarebbe automaticamente divenuto *ἐντελής* come gli altri *politai* di nascita⁵⁸. Una seconda clausola (ll. 17-22) regolamenta un caso diverso. Si ribadisce che tutti i Milesi continueranno ad avere diritto all'esenzione dalle tasse a Olbia (*ἀτελεῖς*), ma solo quelli che risiedono effettivamente a Mileto. Quei Milesi che si fossero trasferiti in un'altra città divenendone a tutti gli effetti cittadini, partecipando alle cariche pubbliche e agendo come giudici nei tribunali popolari, non avrebbero potuto godere del beneficio. La ragione è che essi non sono più considerabili cittadini di Mileto anche se continuano a poter essere identificati con l'etnico di origine, secondo una prassi che abbiamo visto sopra (§ 3.1). Entrambi i principi sono reciprocamente sanciti per gli Olbiopoliti⁵⁹.

Casi di *synpoliteia* o di *sympoliteia* mostrano invece che specifiche agevolazioni fiscali potevano essere concesse ai nuovi cittadini per favorire l'integrazione. Nel caso di Teo e Lebedo, i Lebedi, già penalizzati per il fatto di dover abbandonare le proprie case, ottengono l'esenzione dalle liturgie per tre anni (il tempo previsto per il completamento del

⁵⁷ IG IX 2 234, l. 4: ἔχειν πατρούεαν τὸν πάντα χρόνον.

⁵⁸ I.Delphinion 136, ll. 6-11: εἶναι δὲ καὶ ἀτελείας Μιλησίου καὶ θάσσα καὶ πρότερον ἦσαν· ἐὰν δὲ θέλῃ | τιμουχιάμ μετέχειν, ἐπὶ βουλήν ἐπίτω | καὶ ἀπογραφεῖς μετεχέτω καὶ ἔστω || ἐντελής, καθότι καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται | εἰσίν.

⁵⁹ I.Delphinion 136, ll. 18-22 (cf. Saba 2020, nr. 1 e *supra*, n. 43): εἶναι δὲ [ἀ]τελεῖς πάντας Μιλησίους, πλὴν ὅσοι | ἐν ἄλλῃ πόλει πολιτεύονται καὶ ἀρχεῖω<μ> || μετέχουσι καὶ δικαστηρίων, κατὰ ταῦτ'α δὲ καὶ Ὀλβιοπολίτας ἐμ Μιλήτῳ ἀτε|λεῖς εἶναι. La sequenza è di particolare interesse perché, come è stato osservato, richiama la celebre definizione del cittadino proposta da Arist. *Pol.* III 1, 1275.

sinecismo), così come quei Tei che fossero stati costretti a ricostruire altrove la loro dimora (ll. 66-70)⁶⁰.

Agevolazioni analoghe sulle liturgie sono concesse dai Milesi ai Pidasei per 10 anni⁶¹ e il medesimo accordo prevede anche agevolazioni specifiche e dettagliate sulla tassazione ordinaria sul commercio⁶². Questa agevolazione non è presente nel caso di Teo e Lebedo ma la lettera di Antigono Monoftalmo regola gli aspetti inerenti le dichiarazioni da fare, a fini fiscali, sulle merci importate ed esportate⁶³.

Infine, una notazione tanto ovvia quanto interessante per il fatto che venga esplicitata, si trova ancora nella legge coloniarica di Naupatto. Qui si precisa che i Locresi Ipcnemidi che si siano trasferiti a Naupatto divenendone cittadini non pagheranno più le tasse in patria ma le verseranno solo a Naupatto. Tuttavia, nel caso in cui si fossero trovati nella necessità di rientrare in patria, avrebbero pagato le tasse solo presso la comunità locrese da cui provenivano e in cui rientravano⁶⁴. Una clausola di poco successiva precisa però che «chi dei coloni, senza pagare le tasse se ne vada da Naupatto, questi sia escluso dai Locresi fino a quando pagherà le tasse dovute per legge ai Naupatti»⁶⁵.

6.4. Leggi e giustizia

Un altro capitolo importante su cui gli accordi internazionali intervengono è quello che riguarda le leggi e la giustizia. I cittadini naturalizzati acquisiscono il diritto di accedere, come i cittadini di nascita, ai tribunali della *polis* che li accoglie per cause che li vedono coinvolti e anche, come

⁶⁰ Welles, *RC* 3, ll. 67-71 (Bencivenni 2003, nr. 7): ἤξι[ο]ν δὲ οἱ παρὰ τῶν Λεβεδίων καὶ χρόνον τινα αὐτοὺς ἀφεθῆναι [τῶν λητουργιῶν ἐν ὧι] | συνοικίζονται· ἡμεῖς δὲ οἰόμεθα δεῖν, ἀμ μὲν ὑμεῖς πάντες μέ[νητε ἐν τῇ παλ]||αιῖ, ἀτελεῖς εἶναι τοὺς Λεβεδίους τῶν λητουργιῶν ἔτη τρία· ἐ[ὰν δὲ τινες ὑμῶν] | μετοικίζωνται εἰς τὴν Χερσονήσον καὶ τούτους ἀτελεῖς εἶναι τὸν [αὐτὸν χρόνον, κτλ. Per la possibilità di un trasferimento parziale o totale di Teo cf. *supra*, §. 6.2.

⁶¹ *I.Delphinion* 149, ll. 35-37.

⁶² La questione della tassazione con le relative agevolazioni è affrontata in due punti dell'accordo, rispettivamente *I.Delphinion* 149, ll. 18-25 (agevolazioni che riguardano, per un totale di 5 anni, i prodotti della terra, il bestiame che si trova sul territorio di Pidasa e gli alveari mentre l'olio è soggetto fin da subito alla tassazione regolare) e 39-45 (tassazione agevolata per sempre per i Pidasei naturalizzati a Mileto che abbiano possesi a Euromos e da lì importino del vino).

⁶³ Welles, *RC* 3, ll. 94-101 (Bencivenni 2003, nr. 7).

⁶⁴ *IG IX I*² 3 718, ll. 4-11 (cf. *supra*, n. 5).

⁶⁵ *IG IX I*² 3 718, ll. 14-16 (cf. *supra*, n. 5).

mostra in maniera esplicita l'accordo fra Mileto e Olbia, di farne parte come giudici⁶⁶.

In generale la preoccupazione per il mantenimento della concordia interna a una comunità nata a seguito di un accordo di *sympoliteia* doveva essere condivisa nel mondo greco. L'impegno a celebrare sacrifici ad Atena Latmia per propiziare l'*homonoia* della nuova *polis* espresso nella prima clausola conservata dell'accordo di *sympoliteia* fra Latmos e Pidasa, rappresenta un esempio significativo in tal senso⁶⁷. Alcuni testi rivelano tuttavia l'esistenza di preoccupazioni più complesse e sono certamente indicativi di una situazione diffusa.

Uno dei casi più interessanti ed espliciti è, ancora una volta, quello di Teo e Lebedo. A fronte di precise istanze delle parti, il sovrano predispone una serie di indicazioni molto articolate, che regolano rispettivamente i processi pendenti fra i soli cittadini di Teo e fra i soli cittadini di Lebedo, le cause pendenti che vedono opposti Tei e Lebedi, le cause che sorgerranno in futuro all'interno della comunità unita. Inoltre, dal momento che i Lebedi si oppongono all'utilizzo delle leggi di Teo una volta attuato il sinecismo, si prevede la stesura congiunta di un nuovo codice di leggi e l'impiego, per il periodo necessario alla sua realizzazione, di un codice di leggi provvisorio che sarà mutuato da Cos⁶⁸.

La questione del codice di leggi da utilizzare dopo il sinecismo doveva essere comune a tutti i casi di fusione fra due comunità, ma presentava certamente un peso minore quando si trattava dell'incorporazione di un centro più piccolo da parte di una città più grande e potente. Nel caso della *sympoliteia* fra Melitea e Perea, quest'ultima si servirà delle stesse leggi di Melitea⁶⁹; gli abitanti di Magnesia al Sipilo adotteranno le leggi di Smirne⁷⁰; i cittadini di Calimna incorporati in Cos si impegnano a seguire le leggi di Cos⁷¹.

La lettera di Antigono Monoftalmo mette in luce un'altra preoccupazione del sovrano (e delle parti): l'importanza di risolvere in tempi rapidi e comunque prima della conclusione del sinecismo, tutte le cause pendenti. La strada scelta in quel caso è comunque quella della celebrazione dei processi, in altri casi si può decidere, viceversa, di impedire il

⁶⁶ Cf. *supra*, n. 59.

⁶⁷ Wörrle 2003, ll. 2-4 (cf. *supra*, n. 22).

⁶⁸ Welles, *RC* 3, ll. 59-66 (Bencivenni 2003, nr. 7).

⁶⁹ *IG IX* 1² 188, ll. 28-29.

⁷⁰ *I. Magnesia Sipylos* 1, ll. 39-40, 54-55, 64-65 (cf. *supra*, n. 20).

⁷¹ *IG XII* 4 152, ll. 14-16.

loro nascere. Quando, verso il 234 a.C., Mileto decide di incorporare il primo gruppo di mercenari cretesi, vieta espressamente ai Milesi di muovere accuse contro di loro e a questi ultimi contro i Milesi, ponendo le basi per un'autentica amnistia e dichiarando nulle le cause eventualmente intentate⁷². Di amnistia si parla invece espressamente nel trattato che la stessa Mileto conclude verso il 184 a.C. con Eraclea sul Latmo, che prevede anche la concessione dell'*isopoliteia*. Qui i contenziosi sono quelli originatisi in occasione della guerra che ha opposto le due comunità e che devono essere fermati per garantire i buoni rapporti futuri⁷³.

Un'ultima riflessione merita, ancora una volta, la legge coloniarica di Naupatto. Questo documento, il più antico fra quelli considerati, apre ulteriori interessanti prospettive sul tema della giustizia e sulle tipologie di contenzioso da gestire. I rapporti con le famiglie che, nei casi di integrazioni di gruppi o di singoli, restavano in patria, i debiti pregressi di chi arrivava o partiva e soprattutto l'esercizio dei diritti ereditari rappresentavano altrettanti ambiti sensibili che potevano richiedere un'attenzione specifica e una regolamentazione molto dettagliata non solo in merito alle procedure, ma anche in merito alla legislazione (quella locrese o quella di Naupatto) da utilizzare nelle diverse circostanze⁷⁴.

6.5. L'accesso alle magistrature e la difesa del territorio

La questione dell'accesso alle magistrature per i cittadini naturalizzati è naturalmente un punto centrale, che tocca l'essenza dell'ammissione alla cittadinanza e rappresenta dunque uno degli aspetti più studiati. Possiamo avanzare qualche considerazione su aspetti rimasti un po' più a margine.

In generale i nuovi cittadini che si trasferiscono in un'altra comunità in virtù della concessione dell'*isopoliteia*, sono ammessi a partecipare alle magistrature della città che li accoglie. La situazione può presentarsi in forma più complessa nei casi di sinecismo o *sympoliteia* là dove si pone il problema di quali istituzioni dovranno prevalere. Il caso più rappresentativo è, ancora una volta, quello di Teo e Lebedo, dove, come abbiamo visto al paragrafo precedente, si arriva a pianificare la stesura di un nuovo codice di leggi condiviso, con l'annessa definizione delle magistrature civiche e quindi la loro elezione.

⁷² *I.Delphinion* 33c, ll. 6-10 (da leggere alla luce delle osservazioni di Herrmann in *Milet VI* 1, pp. 160-162).

⁷³ *I.Delphinion* 150, ll. 36-39 (cf. Saba 2020, nr. 7).

⁷⁴ *IG IX I*² 3 718, ll. 16-19, 22-28, 31-35 (cf. *Nomima* 43 e *supra*, n. 5).

In generale possiamo tuttavia assumere che i cittadini delle comunità minori fossero semplicemente ammessi a partecipare alle magistrature della città maggiore che li integrava e rilevare come traspaia un'inclinazione verso criteri di equità e proporzionalità. A titolo di esempio ricordiamo il caso di Latmo e Pidasa in cui si stabilisce che τὰ δὲ [ἀρ]|χεῖα κατιστάναι κοινῇ ἐκ Πιδασειῶν καὶ Λατμι[ων], insistendo sulla comunanza delle magistrature più che sull'ammissione di Pidasa alle magistrature di Latmo⁷⁵. Valori analoghi sono resi ancora più espliciti nel caso delle comunità di Medeon e Stiris, dove il testo prevede che εἶμεν | [τ]οὺς Μεδωνίους πάντας | [Σ]τιρίουσ ἴσους καὶ ὁμοίους, | καὶ συνεκλησιάξειν καὶ συναρχοστατεῖσθαι μετὰ τὰς || [πό]λιος τὰς Στιρίων⁷⁶.

Come è già stato rilevato, l'inclusione dei neocittadini e l'ammissione alle funzioni di governo, amministrazione e difesa della città poteva non essere totale. Un ambito per il quale le *poleis* mostrano una particolare attenzione è quello, molto delicato, della difesa del territorio, rispetto al quale le posizioni non sono tuttavia sempre omogenee, anche all'interno dello stesso documento. L'accordo di *isopoliteia* fra Mileto e Milasa rivela un atteggiamento diverso: Mileto, esclude i Milasei naturalizzati dalla possibilità di far parte di guarnigioni o di ricoprire l'incarico di frurarco per dieci anni da quando vengano registrati nel corpo civico. Nel parallelo decreto di Milasa, iscritto sulla medesima stele, la clausola è assente⁷⁷. La stessa prudenza da parte di Mileto si incontra anche una trentina di anni dopo nei confronti di Eraclea sul Latmo, espressa in termini analoghi⁷⁸.

6.6. I già cittadini

Un ultimo punto su cui alcuni accordi di *sympoliteia* pongono attenzione è quello della condizione di coloro che in passato hanno ricevuto la cittadinanza dalle comunità che ora decidono di fondersi. La presenza di clausole dedicate a questo problema è la spia evidente di intense frequentazioni pregresse e di una condivisione di interessi economici, commerciali e

⁷⁵ Wörle 2003, ll. 25-26.

⁷⁶ IG IX 1 32, ll. 10-15.

⁷⁷ I.Delphinion 146A, ll. 38-40: τοὺς δὲ προσίοντας πρὸς τὴν πολιτείαν τῶν μὲν ἄλλων | παραχρήμα μετέχειν ἀπάντων, φυλακὴν δὲ καὶ φρουραρχίαν συγκληροῦσθαι διελθόντων ἑτῶν δέκα ἀφ' ἑκάστης ἐπικληρώσεως.

⁷⁸ I.Delphinion 150, ll. 50-52: εἶναι δὲ αὐτοῖς τῶν μὲν λοιπῶν πάντων παραχρήμα τὴν μετουσίαν, φρο[v]|ραρχίας δὲ καὶ φυλακῆς τῆς κατὰ πόλιν καὶ φρουρικῆς μετεῖναι αὐτοῖς διελθόντων | ἑτῶν δέκα, ἀφ' οὗ ἂν ἕκαστοι ἐπικληρωθῶσιν.

di difesa comune, che sono state il preludio della *sympoliteia*. L'attenzione verso i cittadini già naturalizzati, evidentemente attraverso appositi decreti, nasce in particolare nel momento in cui il nuovo e complessivo accordo prevede specifiche agevolazioni da parte di una comunità nei confronti dell'altra. Un caso indicativo in tal senso è quello della *sympoliteia* fra Mileto e Pidasa, dove sono estesi ai Pidasei già naturalizzati i privilegi concessi a quelli che lo saranno in virtù del nuovo trattato. Significativa in quel caso è l'esclusione delle liturgie dal novero delle esenzioni concesse⁷⁹.

7. CONCLUSIONI

Quanto visto fino ad ora consente di trarre qualche conclusione preliminare sul contributo che la documentazione diplomatica e in particolare i testi che regolamentano la realizzazione di un sinecismo o di una *sympoliteia* e le concessioni di *isopoliteia* offrono alla definizione della cittadinanza e dello statuto dei neocittadini.

Il dato a mio avviso più interessante che traspare è che alla base di questi testi, del loro concepimento e della loro redazione c'è un'analisi completa e accurata della situazione che deve essere regolamentata. Gli estensori delle due parti, che in alcuni casi lavorano congiuntamente come troviamo scritto all'inizio dei trattati, mettono nero su bianco tutte le questioni che ritengono prioritarie per definire le modalità secondo cui i nuovi cittadini possono partecipare alla cittadinanza.

Un'analisi sistematica di tutti i testi che ci informano dell'inclusione di gruppi di individui – per sinecismo/*sympoliteia*, per *isopoliteia*, per decreto – confermerà un aspetto che è già evidente da questo primo sondaggio. Esistono, come era naturale attendersi, preoccupazioni comuni e condivise, che attengono a quelli che sono i vari aspetti della vita della *polis* e i diversi diritti dei *politai*. L'identificazione dei neoammessi, l'incardinamento nelle strutture amministrative, la partecipazione alle magistrature e ai culti, l'amministrazione della giustizia privata e i diritti che i neocittadini mantengono nella città di origine, la fiscalità, il possesso e lo sfruttamento del territorio e la sua difesa, sono altrettanti aspetti che definiscono l'essere *polites* e di cui, e questo mi pare l'aspetto più interessante, gli estensori dei vari documenti mostrano piena e puntuale consapevolezza.

In questo senso i documenti che stiamo considerando, esaminati nella loro interezza e nel loro insieme, forniscono un efficace termine di

⁷⁹ *I. Delphinion* 149, ll. 45-47.

confronto con il pensiero politico e filosofico ben più noto e indagato. Questi testi ci danno il polso della riflessione diffusa sul tema della cittadinanza, del sentire comune delle città greche e delle specifiche differenze, legate alle contingenze e agli interessi del momento, ma anche alle diverse politiche di accoglienza.

Molti di questi testi si collocano nell'età ellenistica, ma documenti come la legge coloniarica di Naupatto, riferibile all'alta età classica, e, vale la pena ricordarlo, proveniente da un'area 'periferica' della grecità, provano che la riflessione su queste problematiche era complessa e compiuta ben prima: una conclusione, come dicevamo all'inizio, che non deve sorprenderci più di tanto.

ANNA MAGNETTO

Scuola Normale Superiore di Pisa

anna.magnetto@sns.it

BIBLIOGRAFIA

Bencivenni 2003

A. Bencivenni, *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.*, Bologna 2003.

Blümel 1977

W. Blümel, Vertrag zwischen Latmos und Pidasa, *EA* 29 (1977), 16-142.

Blümel - van Bremen 2025

W. Blümel - R. van Bremen, *Pachturkunden aus Mylasa, Olymos un Hydai* (Inscriptionen Griechischer Städte aus Kleinasien 72), Bonn 2025.

Boffo - Faraguna 2021

L. Boffo - M. Faraguna, *Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società nell'antichità greca*, Trieste 2021.

Bousquet - Gauthier 1994

J. Bousquet - Ph. Gauthier, Inscriptions du Létôon de Xanthos, *REG* 107 (1994), 319-361.

Domínguez Monedero 2013

A.J. Domínguez Monedero, The Late Archaic Period, in J. Pascual - M.-F. Papakonstantinou (eds.), *Topography and History of Ancient Epicnemidian Locris (Mnemosyne Suppl. 362)*, Leiden - Boston 2013, 445-470.

Egetenmeier 2016-2017

P. Egetenmeier, Prozessrechtliche Überlegungen zum geplanten Synoikismos zwischen Teos und Lebedos (RC 3), *Dike* 19-20 (2016-2017), 167-198.

Fröhlich 2016

P. Fröhlich, La citoyenneté grecque entre Aristote et les modernes, *CCG* 27 (2016), 91-136.

Gauthier (1981) 2011

Ph. Gauthier, La citoyenneté en Grèce et à Rome: participation et intégration, in Ph. Gauthier, *Études d'histoire et d'institutions grecques*. Choix d'écrits, édité et indexé par D. Rousset, Genève 2011, 13-34 (= *Ktéma* 6, 1981, 167-179).

Gawantka 1975

W. Gawantka, *Isopolitie. Ein Beitrag zur Geschichte der zwischen-staatlichen Beziehungen in der griechischen Antike*, München 1975.

Hölkeskamp 1999

K.-J. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland (Historia Einzelschriften 131)*, Stuttgart 1999.

LaBuff 2016

J. LaBuff, *Polis Expansion and Elite Power in Hellenistic Karia*, London 2016.

Lasagni 2019

C. Lasagni, *Le realtà locali nel mondo greco. Ricerche su poleis ed etne della Grecia occidentale*, Alessandria 2019.

Mack 2013

W. Mack, Communal Interests and Polis Identity under Negotiation: Documents Depicting Sympolities between Cities Great and Small, *Topoi* 18 (2013), 87-116.

Magnetto 1997

A. Magnetto, *Gli arbitrati interstatali greci*, Vol. II, Pisa 1997.

Magnetto 2019

A. Magnetto, Modelli di negoziazione e di conclusione dei trattati in epoca classica ed ellenistica, in M. Dana - I. Savalli-Lestrade (éds.), *La cité interconnectée dans le monde gréco-romain (IV^e siècle a.C. - IV^e siècle p.C.): transferts et réseaux institutionnels, religieux et culturels aux époques hellénistique et impériale*, Bordeaux 2019, 149-162.

Matthaiou 2000-2003

A. Matthaiou, Συνθήκη Μεσσηνίων και Ναθπακτίων, *Horos* 14-16 (2000-2003), 433-454.

Moggi 1976

M. Moggi, *I sinecismi interstatali greci: dalle origini al 338 a.C.*, Pisa 1976.

Müller 2023

C. Müller, Περὶ τῶν συμβολῶν. La question de l'*isopoliteia* chez Philippe Gauthier, *Dike* 26 (2023), 163-193.

Peels 2017

S. Peels, Notes on *IG IX 1 (2) 3:718* (Foundation Decree of Locrian Colony at Naupectus), *ZPE* 201 (2017), 110-116.

Petrochilos 2019

N. Petrochilos, The Archaeological and Epigraphic Testimonies for the *Ethnos* of the Western Lokrians, in H. Beck - K. Buraselis - A. McAuley (eds.), *Ethnos and Koinon Studies in Ancient Greek Ethnicity and Federalism* (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien 61), Stuttgart 2019, 45-64.

Reger 2004

G. Reger, *Sympoliteiai* in the Hellenistic Asia Minor, in S. Colvin (ed.), *The Greco-Roman East: Politics, Culture, Society*, Cambridge 2004, 145-180.

Saba 2020

S. Saba, *Isopoliteia in Hellenistic Times* (Brill's Studies in Greek and Roman Epigraphy 14), Leiden - Boston 2020.

Savalli 1985

I. Savalli, I neocittadini nelle città ellenistiche. Note sulla concessione e l'acquisizione della 'politeia', *Historia* 34.4 (1985), 387-431.

Savalli 2012

I. Savalli, Collections de citoyennetés et internationalisation des élites civiques dans l'Asie Mineure hellénistique, in A. Heller - A.-V. Pont (éds.), *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine. Actes du Colloque international (Tours, 6-7 novembre 2009)*, Bordeaux 2012, 39-59.

Schuler 2010

C. Schuler, Sympolitien in Lykien und Karien, in R. van Bremen - J.-M. Carbon (eds.), *Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia (Oxford, 29 June - 2 July 2006)*, Bordeaux 2010, 393-413.

Walser 2009

V. Walser, Sympolitien und Siedlungsentwicklung, in A. Matthaei - M. Zimmermann (hrsgg.), *Stadtbilder im Hellenismus*, Berlin 2009, 135-155.

Wörle 2003

M. Wörle, Inschriften von Herakleia am Latmos III. Der Synoikismos del Latmioi mit den Pidaseis, *Chiron* 33 (2003), 121-144.

Copyright (©) 2025 Anna Magnetto

Editorial format and graphical layout: copyright (©) LED Edizioni Universitarie



This work is licensed under a Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives – 4.0 International License

How to cite this paper: A. Magnetto, Lo statuto dei neocittadini negli accordi di sinecismo, *sympoliteia* e *isopoliteia*, *Erga-Logoi* 13.2 (2025), 115-142. <https://doi.org/10.7358/erga-2025-002-maga>